



**COMUNE DI BERCHIDDA**  
(Prov. di Olbia Tempio)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**ORIGINALE**

**N° 18 del 31/03/2017**

**OGGETTO: IUC anno 2017 - Approvazione aliquota Tributo Servizi Indivisibili -TASI**

L'anno **2017**, addì **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **20:00**, nella **Sala Consiliare**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del sig. **Prof. Nieddu Andrea** il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Grazia Meloni**.

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presenza</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presenza</b>
NIEDDU ANDREA	X	MANCHINU MANUELA	X
TARAS GIANNI	X	CARIA DOMENICA	X
SERRA MIRKO IGOR	X	NIEDDU LUCA	
TIRRIA PAOLA MARIA	X	COSSU ALESSANDRO	X
GAIAS FRANCESCO	X	FRESU SILVIO	
SINI PASQUALE		CALVIA PIETRO	X
FRESU FRANCESCO	X		

**Presenti: 10    Assenti: 3**

Sono presenti gli Assessore Esterni BRIANDA MARA, PORCU MAURIZIO, MAZZA PIERA ANGELA, SINI MARCO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

## **OGGETTO: IUC anno 2017 - Approvazione aliquota Tributo Servizi Indivisibili -TASI**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

che l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), il quale, a seguito delle modifiche al sopra richiamato comma 639 introdotte dall'art. 1, comma 14. Lett. a) della L. 208/2015, è posto *“a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”*, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

che il comma 669 (modificato dall'art. 1, comma 14 della L. 208/2015), art. 1 della Legge 147/2013 prevede che il presupposto impositivo della TASI sia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

che il comma 671, art. 1 della L. 147/2013 prevede che, la TASI, sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al sopra citato comma 669 e che, in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

che il comma 688 della predetta legge, così come modificata dal decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. n. 68 del 2 maggio 2014, dispone che il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È comunque consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, perentoriamente entro il 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano

gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

che i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile del tributo è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ai sensi del comma 677.

che in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 677 della L. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 679 della L. 190/2014, il Comune, per gli anni 2014 e 2015 nella determinazione delle aliquote IMU doveva, in ogni caso, rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non fosse superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

che l'art. 1, comma 677 della L. 147/2013, così come modificato dal decreto-legge n. 16 del 2014, convertito con legge n. 68 del 2 maggio 2014, e dall'art. 1, comma 679 della L. 190/2014, prevedeva che per l'anno 2015, nella determinazione delle aliquote TASI, potessero essere superati i predetti limiti per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille;

che la L. 208 del 28/12/2015 (cd Legge di stabilità per l'anno 2016), all'articolo 1, comma 26, disponeva che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 fosse sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui avessero previsto aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

che l'art. 1, comma 26 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, così come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a) della L. 232 del 11/12/2016, anche per l'anno 2017, ha sospeso l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe, fatta eccezione per la determinazione delle tariffe della TARI;

che, ai sensi del comma 28, art. 1 della L. 208/2015, per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26, art. 1 della predetta Legge, i comuni, se prevista, potevano mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale, la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

che l'art. 1, comma 42, lett. b) della L. 232/2016 ha stabilito che anche per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del comma 28, art. 1 della L. 208/2015 possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione TASI già confermata per l'anno 2016;

che il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni.

- Richiamata la propria deliberazione n. 29 del 29/04/2016 con cui erano state determinate per lo stesso anno le aliquote e le detrazioni d'imposta TASI nelle seguenti misure:
- a) aliquota TASI nella misura del 1‰ (unpermille) per l'abitazione principale accatastata nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e le pertinenze della stessa.
  - b) aliquota TASI nella misura del 1 ‰ (unpermille) per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, qualsiasi sia il classamento degli stessi, inclusi i fabbricati parificati alla categoria D/10;
  - c) aliquota TASI nella misura del 1 ‰ (unpermille) per le aree edificabili;
  - d) aliquota TASI nella misura di del 1 ‰ (unpermille) per tutti gli altri immobili non ricompresi nelle categorie precedenti.
- Rilevato che, a decorrere dal 01/01/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 14. Lett. a), la TASI non si applica alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale (così come definita ai fini dell'applicazione dell'IMU) dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Rilevato che il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è destinata a concorrere;
- che il comma 683 della L. 147/2013 e s.m.i. dispone che le aliquote della TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili
- che per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti.
- Rilevato che al fine di concorrere alla copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili distintamente richiamati nell'allegato A) del regolamento IUC, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2016 delle seguenti aliquote e detrazioni TASI di seguito indicate:
- e) aliquota TASI nella misura del 1‰ (unpermille) per l'abitazione principale accatastata nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e le pertinenze della stessa.
  - f) aliquota TASI nella misura del 1 ‰ (unpermille) per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, qualsiasi sia il classamento degli stessi, inclusi i fabbricati parificati alla categoria D/10;
  - g) aliquota TASI nella misura del 1 ‰ (unpermille) per le aree edificabili;
  - h) aliquota TASI nella misura di del 1 ‰ (unpermille) per tutti gli altri immobili non ricompresi nelle categorie precedenti.
- Rilevato che con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 in data odierna sono state determinate per l'anno 2017 le aliquote e detrazioni d'imposta IMU;
- Richiamati l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

il Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 che, con l' art. 5, comma 11, ha abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 al 31 marzo 2017.

il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale.

Visto l'articolo 172 del Dlgs 267/2000.

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli del Funzionario Responsabile Servizio Finanziario e Tecnico;

Visto il parere dell'Organo di Revisione dei conti.

Sentita la dichiarazione di voto del consigliere Calvia Pietro: “abbiamo rilevato che viene applicata anche quest'anno la Tasi sui fabbricati rurali e mi sembra un paradosso. L'altro giorno abbiamo approvato un punto all'ordine del giorno sulla crisi del settore ed oggi abbiamo approvato la Tasi di nuovo applicandola ai fabbricati rurali. Perciò intendiamo votare contro”.

Sentita la dichiarazione del Sindaco “ noi abbiamo infatti pensato si applicasse una misura di equità su tutte le fasce di contribuenti”.

Con n. 8 voti favorevoli e n. 2 contrari( Cossu A. e Calvia P.) resi per alzata di mano

## D E L I B E R A

- 1) Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2017 le seguenti aliquote della TASI:
  - a) aliquota TASI nella misura del 1 ‰ (unpermille) per l'abitazione principale accatastata nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e le pertinenze della stessa.
  - b) aliquota TASI nella misura del 1 ‰ (unpermille) per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, qualsiasi sia il classamento degli stessi, inclusi i fabbricati parificati alla categoria D/10;
  - c) aliquota TASI nella misura del 1 ‰ (unpermille) per le aree edificabili;
  - d) aliquota TASI nella misura di del 1 ‰ (unpermille) per tutti gli altri immobili non ricompresi nelle categorie precedenti.
- 2) di dare atto che il gettito della TASI è destinato a concorrere al finanziamento dei servizi indivisibili indicati nell'allegato A) della presente deliberazione;
- 3) di procedere all'inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i..
- 4) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2017 ai sensi dell'articolo 172 del Dlgs 267/2000.

Con successiva votazione, il Consiglio Comunale, con n. 8 voti favorevoli e n. 2 contrari (Cossu A. e Calvia P.) resi per alzata di mano dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. lgs 267/2000.

ALLEGATO A) ALLA DELIBERA DI C.C. N. 18 DEL 31/03/2017 - ALIQUOTE  
SERVIZI INDIVISIBILI TASI

SERVIZI INDIVISIBILI

- SEGRETERIA GENERALE	Euro	214.206,55
- BILANCIO PROGRAMMAZIONE	Euro	132.804,61
- UFFICIO TECNICO	Euro	177.424,76
- TERRITORIO AMBIENTE	Euro	78.389,45
- VIABILITA' – ILLUMINAZIONE PUBBL.	Euro	98.225,35



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Prof. Nieddu Andrea

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Maria Grazia Meloni

### **ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

**Si attesta:**

che copia della presente deliberazione viene pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) il 07/04/2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Maria Grazia Meloni

### **ESECUTIVITA'**

La presenta deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, 3° comma del T.U. – D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

[ ] è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U. – D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

Berchidda, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Maria Grazia Meloni

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.**

**OGGETTO: IUC anno 2017 - Approvazione aliquota Tributo Servizi Indivisibili -TASI**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Berchidda, li 31/03/2017

Il Responsabile Del Settore Finanziario  
Rag. Antonio Rossi

Berchidda li 22/03/2017

Il Responsabile del Settore Tecnico  
(Geom. Salvatore Sircana)

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Berchidda, li 31/03/2017

Il Responsabile Settore Finanziario  
Rag. Antonio Rossi